



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione — revisione – ammissibilità – nuove prove – caratteri

Descrizione

Ai fini della revisione prevista dall'art. 63, comma 4, CGS, le nuove prove devono avere l'astratta idoneità a dimostrare l'errore giudiziario invocato. Inoltre «la “prova nuova” suscettibile di essere considerata ai fini dell'ammissibilità di tale mezzo straordinario di impugnazione deve contenere l'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'originaria affermazione della responsabilità del sanzionato. In altri termini occorre che la prova dedotta, oltre a contenere un'ipotesi di accusa alternativa, o comunque incompatibile con quella originariamente considerata, sia allo stesso tempo dotata della forza probatoria necessaria ad inficiare quella posta a base della sentenza definitiva di condanna» (così CFA, Sez. I, n. 99/2019-2020).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 38/CFA/2024-2025/E

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 63, comma 4, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0038 CFA del 21 ottobre 2024 (Sig. Lion Malaj)